

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Parma in persona del Giudice, dott. Antonella Ioffredi, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile promossa da:

(...), con il patrocinio dell'avv. (...) e dell'avv. (...) del foro di PRATO, elettivamente domiciliato in VIALE (...) PARMA, presso lo studio dell'avv. (...)

- ATTORE -

Contro

(...), con il patrocinio dell'avv. (...) e dell'avv. (...), elettivamente domiciliato in (...) PARMA, presso lo studio dell'avv. (...) e dell'avv. (...)

-CONVENUTO-

Causa Civile iscritta al 1222/2018 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle conclusioni di seguito rassegnate.

CONCLUSIONI

Come da note di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

(...) s.n.c. ha proposto la presente domanda nei confronti di (...) s.p.a.

Svolta la Ctu contabile, le parti sono state rimesse in mediazione ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 6 D.Lvo n. 28/2010.

All'udienza successiva la parte convenuta ha eccepito l'improcedibilità del giudizio, per tardiva instaurazione del procedimento di mediazione.

A parere di questo giudicante, l'eccezione appare fondata per le ragioni che seguono.

La consulenza è stata depositata il 2/12/2019. Il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda è decorso dal 17/12/2019. Il quindicesimo giorno successivo scadeva il 2/1/2020. La domanda di mediazione, invece, è stata depositata il 27/1/2020 (v. avvio del procedimento di mediazione).

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.Lvo citato, "Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione".

Pertanto, qualora detto termine non venga rispettato, si ritiene che, alla luce della funzione che in concreto esso adempie, la sanzione dell'improcedibilità del giudizio sia conseguenza inevitabile (v. Cass. n.1064/2005; 4530/2004).

Infatti, benché la norma non attribuisca espressamente natura perentoria al termine in oggetto, tale natura va desunta implicitamente, considerata la severità della sanzione espressamente prevista in ipotesi di mancato esperimento della mediazione.

Condivisibile, pertanto, è quanto osservato dalla giurisprudenza di merito, secondo la quale "Apparirebbe assai strano che il legislatore, da un lato, abbia previsto la sanzione dell'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione, prevedendo altresì che la stessa debba essere attivata nel termine di 15 giorni e dall'altro abbia voluto negare ogni rilevanza al mancato rispetto del suddetto termine" (v. Tribunale Firenze, sez. III, 9.6.2015; nel medesimo senso Tribunale Ivrea, 11.3.2016 n. 215; Tribunale Monza, sez. I, 21.1.2016, n. 156).

D'altra parte, alla medesima conclusione deve pervenirsi anche considerando il suddetto termine come ordinatorio. Infatti, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, "poiché i termini stabiliti dal giudice per il compimento di un atto processuale sono, ai sensi dell'art. 152 c.p.c., ordinatori, salvo che la legge li dichiari espressamente perentori o la perentorietà consegua allo scopo e alla funzione adempiuta, ad essi non si applica il divieto di abbreviazione e di proroga sancito dall'art.

153 c.p.c. per i termini perentori; peraltro, la proroga, anche d'ufficio, dei termini ordinatori è consentita dall'art.154 c.p.c. soltanto prima della loro scadenza, sicché il loro decorso senza la presentazione di un'istanza di proroga, determinando gli stessi effetti preclusivi della scadenza dei termini perentori, impedisce la concessione di un nuovo termine, salva, per quanto riguarda la fase istruttoria della causa, la rimessione in termini prevista dall'art. 184 bis c.p.c., sempre la decadenza si sia verificata per causa non imputabile alla parte" (v. Cass. n. 1064/2005 citata) e, nel caso di specie, non risulta essere stata formulata istanza di proroga del termine, prima della sua scadenza. Non vi è dubbio, infine, che sia onere di parte attrice instaurare la mediazione.

L'eccezione di parte convenuta, pertanto, deve essere accolta.

Le spese di CtU devono essere poste definitivamente a carico di parte attrice.

La complessità della questione trattata giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, *contrariis reiectis*, dichiara l'improcedibilità della causa.

Pone le spese di CtU, come liquidate in atti, definitivamente a carico di parte attrice.

Dichiara le spese di causa integralmente compensate tra le parti.

Parma, 15 gennaio 2021.

Depositata in Cancelleria il 9 febbraio 2021.